

AVV. AGOSTINO ZANELLI QUARANTINI

Lungarno A. Vespucci 58 – 50123 FIRENZE
Tel: 055 277 6229 - Fax: 055 265 5689
studio@agostinozanelli.it -
agostino.zanelli@firenze.pecavvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA
TOSCANA**

Ricorso

per il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, con sede in Piazza Dante, n. 36, Campi Bisenzio, codice fiscale 00421110487, in persona del Sindaco *pro tempore*, Emiliano Fossi, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta delibera di Giunta Comunale n. 171 del 29 dicembre 2015, dall'avv. Agostino Zanelli Quarantini (C.F. ZNLGTN73L17F2051 – pec: agostino.zanelli@firenze.pecavvocati.it, fax 0552655689), presso il cui studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, 58, elegge domicilio giusta procura alle liti a margine del presente atto,

contro

la CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE (c.f./p.iva 01709770489), in persona del Sindaco Metropolitano *pro tempore*

nonché nei confronti



della SOCIETÀ Q.tHermo S.R.L. (c.f./p.iva 06261680489), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e, per quanto occorrer possa, nei confronti

del COMUNE DI SESTO FIORENTINO (c.f./p.iva 00420010480), in persona del Commissario straordinario *pro tempore*

MANDATO: io sottoscritto, Emiliano Fossi, nella mia qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Campi Bisenzio, vista la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 29.12.2015 delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato, fase e grado, anche esecutiva, l'avv. Agostino Zanelli Quarantini, C.F. ZNLGTN73L17F2051, pec agostino.zanelli@firenze.pecavvocati.it, conferendogli ogni più ampia facoltà ed eleggo domicilio presso il Suo Studio in Firenze, Lungarno Vespucci 58.
Ai sensi del d.lgs n. 196/03 ed ai soli fini dell'esercizio del presente mandato, autorizzo il medesimo difensore al trattamento dei miei dati personali.

per il Comune di Campi Bisenzio

(Emiliano Fossi)
Sindaco *pro tempore*

E' autografa
avv. Agostino Zanelli
Quarantini


della REGIONE TOSCANA (c.f./p.iva 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale

per l'annullamento

- dell'atto dirigenziale n. 4688 del 23-11-2015 con cui la Città Metropolitana di Firenze ha autorizzato la ditta Q.tHermo s.r.l. alla realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica;
- del verbale e delle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi del 06-08-2015;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente

* * * *

PREMESSE DI FATTO

1. La localizzazione del termovalorizzatore nel centro della Piana Fiorentina, in località Case Passerini è derivata da una complessa discussione politica che ha visto anche lo svolgimento di un referendum a livello comunale. Il termovalorizzatore rappresenta un'opera strategica per la gestione dei rifiuti, ma allo stesso tempo risulta accompagnato da potenziali rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini.

1.1. Per verificare la compatibilità e le ricadute sulla cittadinanza, nel 2005 è stata svolta una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) che ha restituito un parere sostanzialmente positivo, indicando, tuttavia, alcune opere di mitigazione e compensazione a tal fine necessarie.

Nel documento conclusivo della VIS del 30 gennaio 2005 ([doc. 2](#)) si legge, infatti, che nella comparazione fra il sito Osmannoro 2000 e Case Passerini è risultata migliore la localizzazione di Case Passerini e che un'analisi della progettualità di massima ha permesso di valutare positivamente l'intervento di rinaturalizzazione dell'area consistente nella

creazione di alcune aree a bosco collocate nella vicinanze del sito e composte da essenze accuratamente scelte sulla base delle loro potenzialità disinquinanti (pag. 10). In particolare, nelle conclusioni si legge che *“tale intervento è stimato capace di ridurre significativamente, ed eliminare in alcuni casi, l'impatto del termovalorizzatore relativamente a diversi inquinanti. È da notare inoltre che l'effetto positivo sarebbe comunque visibile, anche in assenza del termovalorizzatore, poiché il bosco è in grado di ridurre l'impatto di diverse fonti, ad es. traffico veicolare. La valutazione dell'effetto del bosco è risultata positiva anche a medio-lungo termine, consigliando fortemente la realizzazione di un progetto esecutivo e dell'opera stessa”*.

1.2. Successivamente, in data 2 agosto 2005 è stato sottoscritto il *“Protocollo di Intesa per la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della Piana Fiorentina e per gli interventi di riqualificazione e di miglioramento ambientale”* fra la Provincia di Firenze, i Comuni di Firenze, di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino e l'ATO 6, in attuazione della DGP n° 275 del 28 luglio 2005, con il quale le Amministrazioni firmatarie hanno ritenuto (art. 1, comma 3, lett. c) *“indispensabili ai fini del miglioramento ambientale del quadrante ove sarà inserito l'impianto stesso: [...] c) le opere di rinaturalizzazione (boschi della Piana) che dovranno essere realizzati prima dell'avvio dei lavori e durante la fase di procedura V.I.A. relativa all'impianto medesimo”* (doc. 3).

In ragione della notevole rilevanza attribuita alle opere di rinaturalizzazione in oggetto, l'art. 1, comma 4, del Protocollo stabilisce che *“Conseguentemente la realizzazione dell'impianto potrà essere avviata solo a condizione che gli interventi di miglioramento ambientale siano definiti, finanziati, progettati e realizzati, contestualmente alla progettazione, costruzione e gestione dell'impianto stesso”*.

Inoltre, all'art. 2 del medesimo Protocollo di Intesa, la Provincia di Firenze si è impegnata:

- comma 1: “a definire e sottoscrivere, prima dell’approvazione del progetto definitivo dell’impianto di cui all’art. 1 comma, un accordo di programma con la Regione Toscana per il finanziamento dell’acquisizione delle aree e della realizzazione del Parco della Piana”;
- comma 2: “come condizione irrinunciabile per la realizzazione dell’impianto, al finanziamento degli interventi di rinaturalizzazione (Boschi della Piana), sia nei pressi dell’attuale impianto di Case Passerini che dell’area denominata Osmannoro 2000. Si intendono per aree boscate, in linea di massima, quelle indicate in rosso e blu nella carta 4.1 del documento di “Valutazione del sistema del verde per la mitigazione del Termovalorizzatore sulla qualità dell’Aria della Piana Fiorentina” elaborato dal Dipartimento di Ortofiorofrutticoltura allegato alla terza fase della Vis”

Successivamente, tenuto conto del Protocollo di intesa del 2 agosto 2005 e delle indicazioni del Piano Provinciale Rifiuti, in data 28 settembre 2005 è stato firmato ~~Protocollo di intesa~~ nel quale la localizzazione dell’impianto di incinzione dei rifiuti è stata definita all’interno dell’area boschiva situata in loc. “Case Passerini”

